Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 10 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 252.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere in contanti il corrispettivo delle residue obbligazioni del prestito polacco 7 % 1924 già cedute per la conversione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102;
Vista la legge 14 marzo 1940, n. 239;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere in contanti l'ammontare dei buoni del Tesoro novennali serie speciale 1944 5 % di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, che avrebbero dovuto essere già consegnati ai possessori delle obbligazioni del prestito polacco 7 % in corrispettivo della cessione di dette obbligazioni da essi effettuata ai termini della legge 14 marzo 1940, n. 239.

Sull'ammontare di cui al comma precedente, vanno conteggiati in favore dell'avente diritto degli interessi al tasso 5 % dal 1° marzo 1940 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato, con propri decreti, le necessarie variazioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 253.

Modificazioni alle norme concernenti l'avanzamento a scelta senza esami al grado di vice brigadiere dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il periodo di comando di stazione di cui al 2° comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, è ridotto da un anno a sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254.

Competenza per la riabilitazione in caso di sentenze pronunciate dai Tribunali militari stranieri in Italia e dai Tribunali militari italiani all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 178 a 180 Codice penale; 597 e seguenti del Codice di procedura penale; 72, 73, 412 del Codice penale militare di pace; 42 e 46 del Codice penale militare di guerra;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La competenza a conoscere della domanda di riabilitazione, se la sentenza di condanna è stata pronunziata in territorio estero da un Tribunale militare italiano, ovvero, nel territorio del Regno, da un Tribunale militare straniero, appartiene alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio del casellario giudiziario presso il quale è conservato l'estratto della sentenza di condanna.

Nelle ipotesi previste dall'art. 603, capoverso, del Codice di procedura penale, la competenza appartiene alla Corte d'appello di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 255.

Acceleramento della unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici;
Ritenuta la opportunità di provvedere sin da ora, in sede di ricostruzione degli impianti elettrici distrutti o danneggiati, alla loro trasformazione in modo da unificarne la frequenza nel senso voluto dalla predetta legge, nonchè di agevolare gli scambi di energia fra le varie regioni, specialmente centro meridionali;
Ritenuta pertanto la necessità di accelerare la unificazione delle frequenze previste dalla predetta legge;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla pro-

duzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, è ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria).

Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a promuovere accordi fra gli interessati per la più rapida applicazione della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, nelle altre regioni ed a stabilire con successivi decreti, sentiti il Ministro per l'industria e commercio ed il Ministro per i trasporti, i termini di applicazione della legge predetta nelle regioni stesse entro il termine massimo da essa previsto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — GRONCHI — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 256.

Proroga, fino al 15 aprile 1947, dell'applicabilità delle leggi 9 luglio 1940, n. 938, e 28 novembre 1940, n. 1772, concernenti, rispettivamente, interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche, e la sospensione durante lo stato di guerra, di opere pubbliche appaltate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 938, concernente interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche;

Vista la legge 28 novembre 1940, n. 1772, concernente la sospensione durante lo stato di guerra di opere pubbliche appaltate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare per un anno l'applicabilità delle disposizioni contenute nelle citate leggi 9 luglio 1940 e 28 novembre 1940, che cesseranno di avere effetto al 15 aprile 1946;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 28 novembre 1940, n. 1772, sono applicabili fino al 15 aprile 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 257.

Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori di completamento dell'ex sede del Ministero dell'Africa Italiana e destinazione dell'edificio a sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di altre Amministrazioni statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 maggio 1937, n. 1630;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 (centocinquanta milioni) per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'edificio dell'ex Ministero dell'Africa Italiana, la cui costruzione è rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

L'edificio suddetto è destinato a sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè eventualmente di altre Amministrazioni dello Stato alla cui designazione provvederà la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — SCOCCIMARRO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 258.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petroia di Gubbio (Perugia).

N. 258. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petroia di Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 259.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia).

N. 259. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 260.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento, con sedi in Pietrafitta di Piegaro e in Migiano di Corciano (Perugia).

N. 260. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento, con sedi in Pietrafitta di Piegaro e in Migiano di Corciano (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIA.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 261.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 261. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di S. Vincenzo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.
Modificazioni allo statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 1882, con il quale venne eretta in ente morale la « Fondazione Giuseppina Petazzi » e ne venne approvato lo statuto;
Visto l'atto 19 luglio 1936, n. 2265-1916 di repertorio con il quale il gr. uff. dott. Ercole Petazzi allo scopo di onorare e perpetuare il ricordo della sua defunta consorte signora Giuseppina Petazzi ha proceduto alla costituzione di un premio biennale perpetuo di L. 5000 da intitolarsi « Fondazione Giuseppina Petazzi » e da assegnarsi al clinico o chirurgo o comunque al sanitario che nell'A.O.I. o in Libia, ed eventualmente in Italia, abbia nel frattempo fatto fare alla scienza progressi per prevenire o in qualche modo migliorare la cura dei tumori maligni o di altra malattia mal nota, particolarmente grave, insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva;
Viste le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 21 giugno 1896, n. 218; 18 luglio 1904, n. 390 e i relativi regolamenti, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Vista la decisione del fondatore in data 4 novembre 1945 tendente ad ottenere la trasformazione del premio biennale in premio quadriennale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:
Allo scopo di onorare la memoria della propria moglie Giuseppina, deceduta il 27 marzo 1936, il marito gr. uff. dott. Ercole Petazzi, ha costituito una « Fondazione Giuseppina Petazzi » per l'assegnazione di un premio quadriennale perpetuo di L. 10.000, da aggiudicarsi da apposita Commissione giudicatrice, al clinico o chirurgo o comunque al sanitario che in territorio italiano abbia nel frattempo fatto fare alla scienza positivi progressi per prevenire o in qualche modo migliorare il trattamento preventivo e curativo dei tumori maligni, o di altra malattia mal nota, particolarmente grave, insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 4 della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

I componenti la Commissione dureranno in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

L'art. 6 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

Qualora la Commissione ritenga di non potere assegnare il premio per difetto di opera meritevole, spetta al Ministero dell'Africa Italiana il decidere, sentito anche il parere del fondatore, finchè sarà in vita, se il concorso debba essere prorogato all'anno seguente, o se l'ammontare del premio debba essere destinato ad accumularsi con quello del successivo quadriennio, o se invece debba essere devoluto a riconoscere o favorire qualche opera di alta umanità compiuta anche al di fuori del campo sanitario nei territori italiani.

Le funzioni di membro della Commissione sono gratuite.

Art. 4.

L'art. 7 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

L'assegnazione del premio avrà luogo, ogni quadriennio, il 27 marzo, giorno anniversario della morte di Giuseppina Petazzi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Registro Africa Italiana n. 1, foglio n. 363

(1251)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1946.

Nomina del commissario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette in data 3 aprile 1932;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Considerato che a causa delle attuali contingenze la amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del comm. dott. Carmine Maradei, nominato commissario della predetta Cassa con decreto 24 novembre 1944;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Pietro Fazzi, direttore generale delle Imposte dirette, è nominato commissario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il commissario ha tutti i poteri che, a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

DE GASPERI

(1244)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1946.

Modifiche allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2481, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1927 - A.G., registro 258, foglio 91, col quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2029, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1928 - A.G., registro 276, foglio 66, col quale furono apportate modifiche al R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e fu approvato il nuovo statuto del Reale Automobile Club d'Italia;

Visto il R. decreto 14 novembre 1934, n. 2323, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1935, col quale fu approvato, in sostituzione del precedente, altro statuto del Reale Automobile Club d'Italia e fu altresì modificata la denominazione dell'Ente, con l'altra di: « Reale Automobile Circolo d'Italia »;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2088, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1935 - A.G., registro 367, foglio 61, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 740, che approva alcune modifiche allo statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 464, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1937 - A.G., registro 384, foglio 69, col quale furono conferiti speciali poteri al commissario straordinario del R.A.C.I. per la riforma dello statuto;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1938, che approva il provvedimento adottato in pari data dal commissario straordinario del R.A.C.I. e col quale il medesimo, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 464, succitato, apporta alcune modifiche allo statuto dell'Ente;

Visto il decreto interministeriale in data 15 aprile 1942, col quale furono approvati i provvedimenti adottati dal Consiglio generale dell'Ente, rispettivamente in data 20 febbraio 1941 e 29 novembre 1941, per la parziale modifica dello statuto del R.A.C.I.;

Visto il decreto Luogotenenziale, in data 6 novembre 1944, con il quale fu nominato il nuovo commissario straordinario del R.A.C.I. e fu ripristinata la precedente antica denominazione di « Reale Automobile Club d'Italia »;

Vista la delibera n. 178 in data 11 gennaio 1946 del commissario straordinario del R.A.C.I., con la quale l'antica tradizionale denominazione dell'Ente, già ripristinata con citato decreto Luogotenenziale del 6 novembre 1944, viene ora inserita nello statuto della istituzione;

Riconosciuta l'opportunità di approvare la modifica proposta nell'interesse dell'Ente;

Decreta:

E' approvato il provvedimento commissariale n. 178 dell'11 gennaio 1946, col quale vengono apportate alcune modifiche all'art. 1 dello statuto del Reale Automobile Club d'Italia, riportate nel testo unito al presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.
Accordo di pagamento con la Spagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 15 febbraio 1946 di merci originarie e provenienti dalla Spagna, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 15 febbraio 1946 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Agli effetti del presente decreto si intende per Spagna, oltrechè il territorio peninsulare spagnolo, anche le Isole Baleari, le Isole Canarie, e i territori sottoposti alla sovranità o alla giurisdizione spagnola.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori della Spagna degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in pesetas esistenti nel conto dell'Ufficio italiano dei cambi presso l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in pesetas sarà effettuato al cambio fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2. La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale fissato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente nel giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in pesetas o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1, non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 5.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merci originarie e provenienti dalla Spagna è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia devé contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza d'importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano espresso nella valuta in cui è convenuto il pagamento;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Spagna deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

All'atto dell'esportazione verso la Spagna di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome, la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui è convenuto il pagamento e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero e all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Spagna, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti nei casi in cui essa è prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 10.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento del Protocollo stipulato tra i Governi italiano e spagnolo il 10 gennaio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per la grazia e la giustizia
TOGLIATTI

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.
Accordo di pagamento con la Danimarca.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 1° aprile 1946 di merci originarie e provenienti dalla Danimarca, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 1° aprile 1946 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Danimarca, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori danesi degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in lire sterline esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Danmarks Nationalbank di Copenaghen e derivanti dai versamenti in corone danesi eseguiti dai debitori danesi in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in sterline esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in corone danesi sarà effettuato al cambio ufficiale in lire della corona danese fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Danmarks Nationalbank e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in corone danesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in sterline dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Danmarks Nationalbank, sarà effettuato al cambio ufficiale della lira sterlina in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Danimarca, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Danimarca deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Danimarca di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Danimarca, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Danmarks Nationalbank di Copenaghen sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e danese il 2 marzo 1946.

Art. 12.

Per le merci originarie e provenienti dalla Danimarca, importate in Italia a partire dal 1° aprile 1946, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 24 ottobre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRACCI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Sostituzione del delegato governativo presso la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1946, col quale, fra l'altro, venne provveduto alla nomina della Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del delegato governativo presso la detta Deputazione dottore Dall'Aglio Ennio, trasferito, nella propria qualità di intendente di finanza, ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla rettifica del nome del deputato supplente Dal Palù, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il quale si chiama Giuseppe e non Cesare;

Decreta:

In sostituzione del dott. Dall'Aglio Ennio, incaricato, con decreto Ministeriale del 1° marzo 1946, delle mansioni di delegato governativo presso la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946, viene nominato l'ispettore superiore di tesoreria Schiavoni Tullio.

Il nome del dott. Dal Palù, nominato deputato supplente col detto decreto Ministeriale, deve intendersi rettificato in Giuseppe in luogo di Cesare.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale Guido Accame.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di dipendenze della Banca mutua popolare di Verona in Soave e Belfiore (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Soave e Belfiore (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una agenzia di città in Padova (località Bassanello) della Banca cooperativa Antoniana, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa per azioni con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa per azioni con sede in Padova, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Padova, in località Bassanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una agenzia di città in Monza della Banca popolare di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Banca popolare di Milano, società cooperativa per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Milano, società cooperativa per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Monza, via E. Arosio n. 1, contro contemporanea chiusura dello sportello operante al Foro boario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Gemona in Buja (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Gemona, società cooperativa per azioni con sede in Gemona del Friuli (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Gemona, società cooperativa per azioni con sede in Gemona del Friuli (Udine), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Buja (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Pieve S. Giacomo (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226. concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Pieve S. Giacomo (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo nella frazione di Villanova di Bagnacavallo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bagnacavallo (Ravenna);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella frazione di Villanova di Bagnacavallo (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

(1261) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare Pesarese in Tavoleto (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Tavoleto (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

(1262) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Venezia in data 30 luglio 1945, con il quale i signori avvocato Arduino Cerutti e dott. Antonio Ca' Zorzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 1946, la provincia di Venezia è stata restituita alla giurisdizione del Governo italiano;

Decreta:

I signori avv. Arduino Cerutti e dott. Antonio Ca' Zorzi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Convalida di licenziamento di alcuni impiegati disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 2322/C.G. del 14 marzo 1946, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 25 impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico, essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da circostanze connesse al rapporto di servizio ed alla

riduzione delle attività dell'Istituto, che impediscono anche attualmente all'Istituto di riassumere in servizio il personale di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 25 impiegati sotto indicati, disposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano ed indicati nella lettera n. 2322/C.G. del 14 marzo 1946 dell'Istituto stesso:

1) Boiocchi Cesare; 2) Barzaghi Enrico; 3) Grillanda Giuseppe; 4) Gualandi Carmela; 5) Guastoni Ermelina; 6) Della Valle Pietro; 7) Marchesani Franco; 8) Rosalba Maria in Scazzola; 9) Dal Bello Pierina; 10) Reffo Romolo; 11) Tessitore Giuseppe; 12) Farina dott. Angelo; 13) Gentilini dott. Giuseppe; 14) Tarozzi dott. Giovanni; 15) Ticozzi dott. Dante; 16) Maffioretti dott. Cesare; 17) De Vecchi dott. Rodolfo; 18) Vissi prof. Francesco; 19) Pozzi Mucelli dott. Riccardo; 20) Cordiale dott. Celeste; 21) Mastrosimone dott. Giovanni; 22) Bacca dott. Giuseppe; 23) Rivera dott. Paolo; 24) Oldoini dott. Franco; 25) Gallavresi prof. Luigi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificato nominativo

(3ª *pubblicazione*)

Si notifica che è stata denunziata la perdita del certificato nominativo n. 150 intestato a Irene Guzzardi fu Giuseppe in Russo, domiciliata a Catania, rappresentante n. 20 obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato (ELFER) » e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, venga rilasciato un nuovo certificato.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerà il nuovo certificato, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(1284)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 38 del 14 febbraio 1946, l'intestatario del certificato Consolidato 3,50 % n. 488175, deve intendersi rettificato in *Pisaniello* Michelina anzichè *Pisanello* come è stato erroneamente pubblicato.

(1282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 maggio 1946 - N. 101

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95 —
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	98,575
Redimibile 3,50 % 1934	85,525
Id. 5 % 1936	98,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950-I, serie I, n. 3738, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Coffrini Odoardo, domiciliato a Bardi (Parma), annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	413411	329 —	Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino.	Giampiccoli Ines fu *Arminio Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celle Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Arminio Emilio*, dom. a Torino.
Rend. 5 %	114977	135 —	Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato.	Pappalardo Francesco di *Antonino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	808488	105 —	Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Roverio Antonio, dom. a San Remo (Imperia).	Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro.
Id.	119685	143,50	*Spaluti Gilio Sventurato Arsenio* fu Michele, dom. in Gravina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tomacci fu Gerardo.	*Spalluti Arsenio Gilio Sventurato* fu Miche, ecc., come contro.
Id.	302121	1.050 —	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Simone Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	188575	3.040 —	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Giovanni Emilio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	239562	1.750 —	Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età.	Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	146631	9.152,50	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote.	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	775917	150,50	Momigliano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Giacinta* e *Catterina* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giovanna* e *Maria Caterina Vincenza* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.
Id.	775918	143,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775919	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775920	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	489750	10.804,50	Carraro Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Mazzetti *Annita* fu Carlo vedova De Persiis, dom. in Roma.	Come contro, con usufrutto a Mazzetti *Anna Maria*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie I	2317	Capitale 30.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	169677	520 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Alatri.	Come sopra, con usufrutto come sopra, domic. in Alatri.
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie A	8537	Capitale 10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.
Id.	8738	10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	156674	857,50	Anzolato Arabella fu Carlo ved. di Pironti *Carlo*, dom. in Napoli.	Anzolato Arabella fu Carlo vedova di Pironti *Giacomo*, dom, in Napoli.
Id.	324809	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	51693	40.000 —	*Nasini Tesino* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Giuseppina Emilia* ved. *Nasini Tesino*, dom. in Torino.	*Tesino Nasini* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Emilia Giuseppina* ved. *Tesino Nasini*, dom. in Torino.
Id.	171142	175 —	Rossi *Maria-Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Ester* fu Fortunato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova).	Rossi *Rosa-Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Maria Antonia Ester*, ecc, come contro.
Id.	171143	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171146	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	327045	213,50	Allisio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Camosso Giovanni, dom. a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allisio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Aimonetti.	Allisio *Angela Clotilde*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	642023	203 —	Gigliani *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale.	Gigliani *Maria-Ersilia-Gemma-Italia* di *Giovanni, Antonino*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro.
Red. 5 %	3892	275 —	Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cozzolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote.	Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	71351	35 —	Mulattieri *Catterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo).	Mulattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro.
Id.	206995	105 —	Albasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi-Cusani Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	295605	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384022	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384118	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401661	402,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401765	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	295606	28 —	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	128727	2.310 —	*Tajano* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como.	*Taiana Adele*, ecc., come contro.
Id.	435156	1.981 —	Nenci Romano di *Ugo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	Nenci Romano di *Stefano Ugo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(907)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.